

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1876)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1971

Integrazione degli stanziamenti in favore degli Enti provinciali del turismo

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che gli stanziamenti in favore degli enti provinciali del turismo sono tuttora quelli di cui alla legge 4 marzo 1964, n. 114.

Sono parametri non certo adeguati alla graduale crescita delle funzioni istituzionali sia di promozione, sia di incentivazione delle attività turistiche, che sono affidate agli enti provinciali del turismo.

Non solo, ma tali considerazioni sono ancora più evidenti, se si tiene conto che il progressivo aumento dei costi è aggravato dal fatto che i finanziamenti ancorati alla citata legge sono disponibili anche per altri due enti provinciali del turismo: si allude a

quelli di Pordenone e di Isernia, le cui province si sono costituite successivamente.

Eppure il settore turistico continua ad assumere notevole importanza nell'area economica del Paese, per cui è davvero urgente che si provveda ad integrare i finanziamenti, adeguandoli alle accresciute dimensioni dei compiti istituzionali degli enti provinciali del turismo.

Trattasi di una esigenza inderogabile, per cui non si dubita che il presente disegno di legge trovi unanimi tutte le forze politiche del Senato della Repubblica per il suo accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il finanziamento di cui alla legge 4 marzo 1964, n. 114, e precedenti, viene integrato per un importo di lire 500.000.000 da erogarsi annualmente dal Ministero del turismo.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge il maggiore importo da erogarsi annualmente viene detratto dal monte-premi del Totocalcio e giochi similari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.